

Il ‘reddito liquido’ e la relativizzazione del principio di competenza

di Raffaello Lupi, Marco Versiglioni,

Nella maggior parte delle trattazioni, la precisione economica del principio di imputazione della ricchezza secondo competenza sembra relegare il principio di cassa a criterio residuale, una specie di prezzo da pagare a una maggiore semplicità applicativa. Una riflessione senza pregiudizi, anche alla base del principio di effettività della ricchezza, e della disponibilità di risorse per fronteggiare l'imposizione, induce a rovesciare l'impostazione precedente; è insomma fondatamente sostenibile che sia il principio di competenza ad essere una eccezione, dettata da esigenze di precisione, al principio generale del ‘reddito liquido’, cioè della necessità di corrispondere i tributi nel momento in cui le relative risorse sono monetizzate. Oltre ad essere un criterio opportuno, anche per l'IVA, in tempi di crisi, esso ridimensionerebbe una serie di contenziosi legati al principio di competenza, e una commistione tra bilancio civile e reddito fiscale. Gli unici accorgimenti riguardano la perequazione dei risultati dell'esercizio, soprattutto in termini di riporto delle perdite.

■ Riflessioni sul ‘reddito liquido’, tra superamento del principio di competenza e garanzia di effettività della ricchezza da assoggettare a tassazione

Raffaello Lupi

Effettività e imputazione per cassa.

Un recente articolo di Marco Versiglioni¹ costituisce occasione per riflettere sulla dialettica tra principio di cassa e di competenza, nonché sull'esigenza di liquidità delle risorse economiche necessarie per pagare i tributi.

Nell'ambiente degli operatori del diritto tributario, in buona misura aziendalisti e dottori commercialisti, l'imputazione per competenza ha un certo fascino di precisione economicistica. Il fascino del principio di competenza sembra mettere in ombra che sul piano della determinazione della ricchezza, il principio base è quello dell'effettività; non si dovrebbe infatti costringere il contribuente a indebitarsi per pagare le imposte. L'esigenza di pagare queste ultime solo quando si hanno a disposizione le risorse economiche per farlo è invece sottesa all'adozione del principio di cassa, spesso presentato come una eccezione, tollerabile solo per motivi di semplicità. Del resto una tassazione basata sulla maturazione economica degli elementi reddituali, anziché sulla loro realizzazione, finirebbe col colpire redditi meramente potenziali, con continue oscillazioni tra redditi potenziali e perdite potenziali, che occorrerebbe seguire fiscalmente, dando luogo a inevitabili incertezze e

inutili controversie.

Relatività dell'esigenza di precisione alla base della competenza

Invertendo i termini dei rapporti tra competenza e cassa, la competenza diventa un'eccezione, da giustificare in nome di altri interessi. Questi sono facilmente individuabili nell'esigenza di precisione, alla base del criterio contabilistico di determinazione distinta dei risultati di esercizio tra un periodo di imposta e l'altro; nell'IVA, infatti, ove manca un periodo di imposta in senso tecnico, tale esigenza quasi non si avverte².

C'è una deroga, per esigenze di precisione, non solo alla semplicità del criterio di cassa, come comunemente si dice, ma anche e soprattutto alla “effettività” del principio di cassa. La competenza, contrariamente alla cassa, infatti, crea un problema di effettività, attribuendo rilevanza non già all'incasso,

¹) Versiglioni, Il ‘reddito liquido’: lineamenti, argomenti ed esperimenti, in Riv. Dir. Trib., 2014, I, n.6

²) L'adozione, come momento impositivo IVA, di operazioni “non liquide”, soprattutto per le cessioni di beni, potrebbe essere facilmente corretta con un generalizzato criterio di detrazione IVA per cassa. E' infatti la detrazione IVA in base alla fattura, anche per imposta non ancora pagata, a innescare simmetricamente la necessità concettuale di versamento, in capo ai fornitori, di IVA non riscossa.

ma al sorgere dei diritti di credito o di debito, verso le controparti, a seconda dei tipi di operazioni: ancora più gravi, poi, sono i casi in cui in base a correlazioni concettuali della tassazione attraverso le aziende, si prevede la tassazione senza monetizzazione, come è avvenuto per il tormentone dei conferimenti in società e per i mutamenti di regime fiscale dei beni³⁾. Sul piano finanziario, cioè dell'esistenza di risorse materiali per il pagamento delle imposte, il principio di competenza presuppone che ricavi e costi non monetizzati si compensino, e che siano trascurabili le situazioni in cui i primi siano prevalenti⁴⁾, con un reddito positivo, ma senza liquidità per pagare le imposte.

Insomma, il criterio tendenziale sotteso al principio di competenza è quello della maturazione e della certezza giuridica, anche se spesso per esigenze di sicurezza operativa la stessa normativa fa riferimento al buon vecchio principio di cassa, come nel caso dei dividendi, che ai sensi dell'art. 89 del TUIR concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti (anche se solo nella misura del 5%, essendo esclusi da imposizione per il restante 95).

Se si eccettuano, però, le anzidette esigenze di precisione che presidiano alla determinazione del reddito delle aziende, normalmente – come detto – non si dovrebbe ricorrere all'indebitamento per pagare i tributi: in tale ottica appare quindi di intuitiva evidenza che il principio di cassa non rappresenta affatto un'eccezione dettata da esigenze di semplicità, ma costituisce tendenzialmente una regola strutturale, rispondente all'esigenza che il contribuente disponga della liquidità necessaria per far fronte al pagamento delle imposte, pena, altrimenti, la necessità di attingere dal resto del suo patrimonio (come del resto accade per i tributi patrimoniali sugli immobili, sulle auto, sugli atti giuridici, ecc.), che però potrebbe tranquillamente non essere sufficientemente capiente, o addirittura mancare del tutto.

Se infatti, la circostanza che le somme necessarie al pagamento dei tributi possano anche non essere generate dalla manifestazione economica cui si riferiscono può essere limitatamente tollerata nel caso dei tributi patrimoniali, come l'IMU, poiché si dà per scontato che il proprietario di un immobile del valore di 500.000 Euro abbia anche le risorse sufficienti ad assolvere il relativo onere impositivo, al contrario

ipotizzare, ad esempio, di tassare un professionista su redditi maturati ma non incassati cui corrispondono crediti per l'intero ammontare, con un'imposta personale e progressiva, non è minimamente sostenibile sul piano del senso comune. E' una questione di proporzioni: se è logico, da una parte, secondo l'*id quod plerumque accidit*, supporre che imposte di scarso ammontare siano assorbite dal resto del patrimonio del contribuente, è controfattuale, dall'altra, che un contribuente che abbia maturato redditi per 400.000 Euro senza averli incassati, disponga poi delle somme necessarie a pagare l'Irpef corrispondente.

Ecco dunque che privilegiare il principio di cassa, lungi dall'essere una soluzione di ripiego, diretta essenzialmente a soddisfare esigenze di semplicità, costituisce al contrario la scelta più corretta anche sul piano della coerenza costituzionale con il principio di capacità contributiva, implicando di fatto l'adozione di un sistema di tassazione basato sulla valorizzazione degli incassi effettivi e delle spese realmente sostenute.

Competenza e precisione

Emerge chiaramente, in questo contesto, come semmai sia il principio di competenza a rappresentare una deroga, che si giustifica – si ripete – solo per esigenze di precisione, da contemperare con quelle di certezza, controllabilità, cautela fiscale, che ruotano attorno alla determinazione dei tributi. L'esigenza di precisione si fa sentire, cioè diventa importante, solo in presenza di determinate condizioni di complessità dell'impresa. Ad esempio, il "reddito liquido", in sostituzione della competenza, risulta intuitivamente opportuno nei confronti di piccole attività scarsamente cicliche e continuative nel tempo, come quella di un pasticciere o di un meccanico, per evidenti ragioni. Correttivi andrebbero invece proposti nel settore della produzione dell'acciaio, fortemente ciclico e che richiede considerevoli investimenti per l'acquisto e il potenziamento degli impianti di lavorazione.

Alla luce di quanto detto finora appare uno spiraglio promettente la tassazione, proposta da Versigliani, della differenza "liquida" positiva pari al risultato del confronto algebrico tra le disponibilità liquide esistenti alla fine del periodo di imposta e quelle all'inizio del medesimo periodo: tale sistema, infatti, è decisamente più in grado di presidiare l'effettività della capacità contributiva, oggi imperniata, come correttamente rilevato dall'Autore, sulla liquidità di ciò che si ha o di ciò che si organizza e non più correlabile, come in passato, ad un ampio e generico

³⁾ Si pensi ai cambiamenti di forma giuridica (società di capitali società semplice) oppure ai trasferimenti di residenza all'estero, coi problemi della "exit tax".

⁴⁾ Si pensi ai crediti immobilizzati verso la PA, che per lo meno nel lungo termine adempie, e quelli verso debitori morosi, che spesso diventano insolventi, con perdite pressoché totali dei crediti.

potere di organizzazione dei fattori produttivi, compreso il capitale.

Restano i correttivi contro gli inconvenienti tributari connessi alla discontinuità dei risultati reddituali, ossia alla possibilità che agli utili si alternino perdite di periodo. In questo caso il meccanismo dei riporti delle perdite dovrebbe essere esteso, e strutturato in modo da assicurare una perequazione tributaria tra periodi di imposta analoga a quella oggi raggiunta col principio di competenza. Un'eventuale applicazione del principio del 'reddito liquido' alle persone fisiche comporterebbe, oltre che ai correttivi contro l'alternarsi di periodi di utili e perdite, anche la necessità di attenuazioni della progressività delle aliquote.

'Reddito liquido' e ricchezza non registrata

Non ci sembra infine che il sistema del 'reddito liquido' abbia particolari capacità antievasive e sia funzionale ad un'estensione generalizzata della sostituzione di imposta. In realtà, proprio con riguardo a tale aspetto il reddito liquido si presta agli stessi comportamenti evasivi di quando si opera al consumatore finale, che non può chiaramente operare come sostituto d'imposta. In altre parole, anche a fronte di un'eventuale generalizzazione dell'obbligo di effettuare la ritenuta, il flusso finanziario correlato al 'reddito liquido' corrisposto dal consumatore finale all'operatore economico, verrebbe semplicemente evaso, talché non si porrebbe neppure il problema della relativa registrazione per cassa o per competenza.

Il 'sistema di tassazione del reddito liquido' ('L.I.T.S.')

Marco Versiglioni

Praticabilità dell'ipotesi e sua coerenza costituzionale

Raffaello Lupi scorge uno spiraglio alla praticabilità dell'ipotesi di tassazione in base al 'reddito liquido', anzi, la ritiene "promettente". Inoltre, condivide sia la relatività del principio di competenza, sia l'invertibilità del tradizionale rapporto concettuale competenza/cassa, sia l'opportunità di una IVA basata sul 'valore aggiunto liquido'. Infine, soprattutto, conferma il maggior grado di effettività che, sul piano della capacità contributiva, la «cassa» è in grado di assicurare. In definitiva, proprio alla luce del principio di effettività della capacità contributiva, pare condividere la logica della tassazione del 'reddito liquido', ossia la logica secondo la quale 'l'imposta

è dovuta se si è conseguito un flusso liquido positivo di entità superiore al tributo da pagare'⁵.

Dubbi e perplessità

Se questi punti sono condivisi, allora sembra utile focalizzare l'attenzione sugli elementi che, invece, Raffaello Lupi ritiene dubbiosi e/o necessitanti di correttivi.

Così, il rischio di effetti anticiclici, in specie laddove il concetto del 'reddito liquido' fosse applicato in settori (si pensi a quello dell'acciaio) che richiedono ingenti investimenti iniziali; così anche, la possibile rapida discontinuità di risultati redditualmente positivi; così, infine, la dubbia attitudine anti-evasiva di un siffatto innovativo criterio di tassazione delle imprese, anche alla luce di una (giudicata) impossibile estensione generalizzata della sostituzione di imposta.

Il 'sistema' ('L.I.T.S.') come condizione di praticabilità dell'ipotesi di tassazione del 'reddito liquido'

Nel 2008, studiando il principio di trasparenza e osservando i numerosi problemi che quel principio porta con sé, sembrò preferibile invertire «cassa» e «competenza» e apparve ipotizzabile 'un tributo incentrato sui flussi finanziari del soggetto collettivo e del singolo partecipante'⁶.

Del resto, la tassazione per flussi di cassa («Cash Flow Taxation - C.F.T. »), sebbene non abbia trovato diffusa applicazione in nessun paese, è stata tuttavia a lungo studiata dalla dottrina (soprattutto estera e di matrice economica).

Così, svolto un primo e non esaustivo esame di quella dottrina e preso atto sia delle caratteristiche, sia delle problematiche proprie di ciascuno dei tre tipi di «cash flow tax - CFT» sinora principalmente studiati, si è concettualizzato un 'modo nuovo' (almeno così pare) di impostare un sistema di tassazione del reddito di impresa collegato alla «cassa», ossia aganciato a 'fatti scientifici' (= fatti semplici, singoli, analitici e in pratica non controvertibili', perciò 'ad elevato grado di effettività') e non più collegato alla

⁵ Versiglioni, *op. cit.*, 759, nota (30). Non pare invece condivisa da Lupi (in ragione dei dubbi che Egli paventa a proposito della praticabilità della 'sostituzione di imposta di impresa') che l'imposta debba essere comunque pagata 'se, e per la parte in cui, le ritenute d'acconto subite sui flussi in entrata risultino inferiori all'imposta dovuta'.

⁶ Versiglioni, *Accertamento con adesione, autotutela e trasparenza fiscale* ancora pubblicata e consultabile in http://associazionetributaristi.it/files/Atti_16_05_2008.pdf

«competenza», ossia a ‘fatti etici’ (= fatti complessi, plurimi, sintetici, ‘infinitamente controvertibili’, perciò ‘a basso grado di effettività’). Ciò si è fatto anche nella constatazione che la «competenza» sia divenuta ingiusta sul piano sostanziale (perché eticamente non più coerente con i principi costituzionali in materia) e sia sempre stata incerta sul piano strumentale (perché “imprecisa”⁷, opinabile e litigiosa).

Questo nuovo sistema (*Liquid income taxation system* - ‘L.I.T.S.’), che dunque si propone tra gli altri il fine congiunto di superare sia le criticità costituzionali del sistema vigente, sia le numerose difficoltà che la dottrina da sempre associa a futuribili ipotesi di «cash flow tax», si basa su due elementi costitutivi inseparabili: un innovativo concetto di reddito tassabile (‘reddito liquido’) e un nuovo tipo di sostituzione di imposta (‘sostituzione di imposta di impresa’).

Da un lato, in generale, alla luce delle sporadiche esperienze maturate in Italia e all’estero, parrebbe che proprio la concorrenza di questi due elementi potrebbe consentire di superare molte delle difficoltà pratiche che da decenni sono opposte a interessantissimi dibattiti dogmatici sul tema e renderebbe possibile guardare con maggiore ottimismo al rinnovato interesse che l’UE ha manifestato a metà del 2015. D’altro canto, in particolare, soltanto la concomitante presenza di quei due elementi renderebbe possibile realizzare l’ipotizzato passaggio generalizzato⁸ dal regime della «competenza» al regime della «cassa».

Perdita di gettito ed eccessiva alternanza redditi/perdite?

In effetti, la dottrina sulla «cash flow tax» esprime da sempre sia il timore che, laddove fosse introdotta,

⁷ Su questo aspetto (marginale e, in ogni caso, ininfluyente) le osservazioni di Lupi paiono muoversi su una direttrice interpretativa apparentemente diversa. In realtà, la divergenza pare derivare dal diverso significato che Lupi attribuisce al termine “precisione” (che non sembra appunto usato in assoluto ma solo “relativamente” al diverso concetto di “reddito economico”).

⁸ Infatti, come si è detto, parrebbe necessario che il ‘L.I.T.S.’ trovasse applicazione (almeno) per tutti i contribuenti possessori di reddito di impresa, a prescindere dalle dimensioni o dai settori di attività. Bene sarebbe, poi, che esso fosse esteso anche al lavoro autonomo (e, al limite, a tutte le altre fattispecie reddituali non ancora tassate per cassa). Inoltre, seguendo la stessa logica ben potrebbe essere elaborato il concetto di ‘valore aggiunto liquido’. Su questi aspetti, v., eventualmente, *amplius*, Verglioni, *op. cit.*, 747, testo e note (9) e (11), 751.

essa potrebbe causare una perdita di gettito erariale (anche a motivo della deducibilità integrale degli acquisti e/o delle consistenze di beni strumentali), sia il dubbio, puntualmente paventato anche da Lupi, che essa potrebbe produrre indesiderati effetti anticiclici (dovuti anche ad un rapido e continuo alternarsi di risultati positivi e risultati negativi).

Tuttavia, innanzi tutto, non sembra casuale che la teoria della tassazione sui flussi di cassa sia stata oggetto di maggior attenzione proprio nei periodi di crisi (come quello attuale) o nei paesi nei quali la realizzazione di redditi conseguiti, solo nel medio lungo termine, a fortissimi investimenti iniziali (si pensi ai paesi dotati di grandi risorse naturali il cui sfruttamento richiede, appunto, ingenti investimenti iniziali il cui integrale rientro è preventivabile solo in un arco di tempo molto ampio).

In ogni caso, se anche si prescinde da questo elemento descrittivo, l’ipotizzato ‘sistema di tassazione del reddito liquido’ (che pare cosa diversa da ciascuna delle ipotesi di «CFT» tuttora discusse) sembra in grado di poter superare da sé entrambe le difficoltà sopra paventate, anche qualora fossero reali.

In effetti, l’ideata ‘sostituzione di imposta di impresa’, la cui finalità primaria e temporanea è garantire l’invarianza di gettito nella fase di transizione dal «reddito economico» al ‘reddito liquido’, ha in realtà, più in generale, la duplice funzione di assicurare “a regime” un gettito crescente più sicuro e costante di quello attuale, semplificando enormemente il rapporto fisco-contribuente e incentivando ad investire nell’attività di impresa (offrendo la piena ed integrale deduzione di qualunque uscita finanziaria inerente all’attività e l’applicazione di una ritenuta sulle entrate finanziarie di bassissima entità).

Come evidenziato, la ‘sostituzione di imposta di impresa’, resa possibile dalla nuova rilevanza giuridica attribuita dal ‘L.I.T.S.’ al momento dell’entrata finanziaria, renderebbe a sua volta possibile una liquidazione continua (mensile o trimestrale) del tributo che, alla luce sia della continua riportabilità a nuovo dei saldi negativi dei flussi dei periodi precedenti, sia della rimborsabilità (o della compensabilità) dei crediti di imposta conseguenti alla sostituzione di imposta in acconto, eliminerebbe *ab origine* il rischio paventato da Lupi, così come da copiosa dottrina italiana e straniera sulla «CFT».

D’altro canto, come si è detto, la facile calcolabilità delle aliquote di ritenuta idonee a rendere il nuovo sistema neutrale rispetto al gettito attuale eviterebbe anche il dubbio amletico che da sempre costituisce, invece, il motivo centrale della mancata adozione delle «CFT» nei vari paesi nei quali sono state più seriamente approfondite e/o sporadicamente praticate.

Ciò assume maggior valore se poi si osserva che le relativamente modeste aliquote di ritenute d'acconto necessarie a pareggiare il gettito attuale sarebbero diversificate e modulate proprio in ragione del tipo dell'attività svolta, ossia tenendo conto dell'incidenza degli investimenti sul reddito atteso, del margine lordo mediamente praticabile e/o di altri fattori simili (una fonderia, un commerciante all'ingrosso, un commerciante al minuto, una banca verrebbero assoggettati ad aliquote di ritenuta di acconto ovviamente diverse).

Non attitudine anti-evasiva e impraticabilità della 'sostituzione di imposta di impresa'?

Raffaello Lupi ritiene che il 'L.I.T.S.' non avrebbe particolari capacità anti-evasive: coloro che evadono ben potrebbero continuare a farlo. E d'altro canto, i consumatori finali non potrebbero svolgere il ruolo del sostituto di imposta.

In effetti, il 'L.I.T.S.' ha molteplici funzioni dirette⁹ ma non ha come ragione specifica e diretta quella di ridurre l'evasione. Tuttavia, da questo punto di vista, con tale sistema la situazione non dovrebbe peggiorare. Anzi, in teoria dovrebbe, indirettamente, migliorare.

Il 'L.I.T.S.' si baserebbe infatti su 'conti correnti qualificati' (simili ai c.d. «qualified accounts») che costituirebbero mezzo di prova delle entrate e delle uscite concorrenti alla determinazione del 'reddito liquido'.

Il 'reddito liquido' (a differenza del «reddito economico»), appuntandosi su 'elementi scientifici' (addebiti o accrediti nei 'conti correnti qualificati'), consentirebbe di applicare, a livello domestico, una

⁹ Offrendo maggior certezza e affidabilità, anche dal punto di vista sanzionatorio, il 'L.I.T.S.' potrebbe attrarre nuovi investimenti, nazionali ed esteri; essendo calcolabile in modo semplice, potrebbe essere liquidabile continuamente con versamenti minimi che eviterebbero i patemi estivi e invernali del saldo e dell'acconto; rendendo tendenzialmente inutili l'accertamento redditometrico e gli studi di settore, potrebbe ridurre e progressivamente eliminare i connessi effetti negativi sui consumi e sull'occupazione; e ancora, collegando la deducibilità all'uscita finanziaria, potrebbe incentivare l'investimento in beni strumentali, il conferimento di mezzi propri e il pagamento di quanto dovuto ai propri creditori. D'altro canto, perdendo rilevanza le valutazioni, il passaggio al 'reddito liquido' implicherebbe sia un'automatica "regolarizzazione" degli eventuali scostamenti tra valori fiscalmente riconosciuti e valori effettivi, sia la fattibilità di accertamenti più efficienti e al contempo più sereni perché concernenti fatti scientifici, dunque, meno litigiosi, più pacifici. Tratto da Versiglioni, *La tassazione a partire dal 'reddito liquido'*, in *Il Sole 24-ore* del 26 marzo 2015.

ritenuta a titolo di acconto su ciascuna transazione intervenuta tra conti soggetti al 'reddito liquido', con obbligo della banca ricevente di rivalersi nei confronti del titolare del conto in cui affluisce l'entrata.

Per i corrispettivi ricevuti dai consumatori finali, se l'incasso avvenisse mediante carta di credito, la ritenuta sarebbe applicata dalla società gestrice; se l'incasso avvenisse invece in contanti, si applicherebbe una 'auto-ritenuta' sulle somme riversate dall'imprenditore nei 'conti correnti qualificati'.

Dunque, se si pongono in disparte i comportamenti patologici cui fa realisticamente riferimento Raffaello Lupi, il sistema, se osservato nella fisiologia, ben potrebbe funzionare nel suo intero svolgersi e così rendere inutili e/o inefficaci i tradizionali sistemi di accertamento costituiti dagli studi di settore e/o dal redditometro.

Se, poi, si volesse pensare anche agli indicati possibili comportamenti patologici, forse si scoprirebbe che il 'L.I.T.S.' potrebbe comunque svolgere anche una funzione, seppur indiretta, di tipo anti-evasivo.

In effetti, da un lato, le imprese che investissero continuamente nell'attività le eccedenze positive di liquidità non pagherebbero imposte a titolo definitivo e subirebbero soltanto ritenute a titolo di acconto (peraltro in misura assai modesta); perciò, esse dovrebbero non avere interesse a tenere comportamenti illeciti.

D'altro canto, l'elevata frequenza e la tendenziale automaticità delle liquidazioni del tributo scoraggerebbero arbitraggi e altre tecniche dilatorie rese invece sovente possibili dalla «competenza» e, più in particolare, dall'insieme infinito di valutazioni che tale criterio di determinazione del «reddito economico» porta con sé.

Inoltre, i contribuenti sarebbero tenuti a pagare l'imposta a titolo definitivo solo nel caso in cui nel periodo avessero conseguito un flusso netto di liquidità almeno pari alle imposte da versare (calcolate previo scomputo dei crediti e delle ritenute d'acconto subite). Ciò dovrebbe da sé implicare una forte riduzione di quell'assurdo incentivo al comportamento patologico che la «competenza» suscita in quei contribuenti che si trovano a dover pagare imposte senza aver però conseguito nel periodo di imposta un flusso netto di liquidità almeno pari alle imposte da versare.